

COMUNE DI SERRA DE' CONTI
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 61
DEL 20.04.1989

INDICE

CAPO I – Limiti del Regolamento - Generalità	3
Art. 1 Limiti del regolamento	3
Art. 2	3
Oggetto del servizio di polizia rurale.....	3

CAPO I – Limiti del Regolamento - Generalità

Art. 1 Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina la polizia rurale relativo al territorio comunale facente parte della zona rurale.

Per i casi non contemplati nel presente regolamento si applicano le norme e le relative sanzioni previste

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.

Art. 4 Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari de, ai sensi dell'art. 153 del T.D. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148. sono d_ mandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica. spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi ddJ'art: 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933. n. 1740 - per la parte rimasta in vigore - e D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento. le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Oblazione *in via breve* di L. 20q__00

a L. 1_Oo.9_0()q "._...

-4

CAPO

II J

CASE COLONICHE

Art. 11 Coltruziono di CillòO coloniche

I

1.e case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade. devono essere munite di grondà anche in senso verticale c l'al:qua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua colTenlt: in modo da c,'ilare qualsiasi danno alle strade.

Sanzione Amministrativa da £100.000 a £ 1.000.000 oblazione in via breve £200.000.

ART .12

Igione delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenule in , 'osWnlc ::.10110 di puli;o;ia. munite di scale fisse.] f;.:nili, i depositi di carburante. le stalle, le concimaie debbono essere costruite in

corl': ::eparati.

E vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Sanzione amministrativa da L. .5.0.000 a L. .:1.,,900.,,009.....

Oblazione in via breve di L. __.().,_,_oo".

-

__r("I

_/" _

Art. 13

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire Ò gestire depositi o magaZlini per la conservazione di sostanze e. splodenti ed infiammabili da usarsi per lavori _lgrkoli, l'interessato dovrà sottostare alle di. sposizioni del T.V. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, 11. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635. ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937. recanti norme di sicurcZLa per gli sl:1bilimenti. i dpositi, }'impiego ed il trasporto di olii minerali l> e successive modificazioni.

Contravvenzione: denuncia all'Autoritit Giudiziaria.

Art. 14 Incameramento delle acque piovane

1 cortili, le aie c gli orti ;mnessi allt. cas,' r,urati dt'yono ;Jvcr_ un Zldeguato pendio Tegoli.Ito in modo da provocare il completo c l"<lpidu _)llonlan<lmento delle acque pluviali. dcllo stillicidio dei tl'tti c (klle acque di uso dolll,_,_til'o, PIOV'Ilil'Ilte d_i poui, cisterne, ecc.

Sanzione Z!lllll1inisIntlivu da L.IOO.OOO .. L. 1.000.000

Oblazione in "ia bre_e di L. .200.000

-6

"" _

Art. 15 Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, dev'essere sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine. Sanzione amministrativa da L. 100.000.000 a L. 1.000.000.000.

Art. 16 . Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti dev'essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 10 dicembre 1930, n.1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.V. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Sanzione amministrativa da L. 100.000.000 a L. 1.000.000.000.

Oblazione in via breve di L. 100.000.000.

Art. 17 Conci male

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzione amministrativa da L. 100.000.000 a L. 1.000.000.000.

Oblazione in via breve di L. 100.000.000.

Art. 18

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

Sanzione amministrativa da L. 100.000.000 a L. 1.000.000.000.

Oblazione in via breve di L. 100.000.000.

CAPO

IV

FOSSI E CANALI PRIVATI. DISTANZE ALBERI. RAMI PROTESI E RADICI. SPIGOLATURE

Art. 19

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

Il proprietario dei terreni su cui defluiscono i corsi d'acqua di fondi superiori non può impedire il libero deflusso delle acque di qualsiasi natura ed origine, Sono pure vietati i manufatti che abbiano ad innalzarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la normale deflusso delle acque. È vietata l'esecuzione di qualunque altra opera a tale da recare danno nei terreni irrigati (art. 1718 c.c.).

Inoltre i proprietari di terreni adiacenti alle strade comunali vicinili devono provvedere alla esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada onde evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse. I fossi devono essere realizzati ad una distanza di 2 m dal ciglio stradale o dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino od in mancanza di questo potrà confluire sulla cunetta stradale in modo che l'acqua non danneggi la carreggiata stradale.

Sanzione amministrativa da L. 1000/90 art. 1718 c.c. a L. 1000/90 art. 1718 c.c. o Oblazione in via breve di L. 1000/90 art. 1718 c.c.

Art. 20 Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contigue e delle eventuali vie contigue. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzi e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da L. 1000/90 art. 1718 c.c. a L. 1000/90 art. 1718 c.c.

Ob)

Art. 20 Spurgo di fossi e canali

Art. 21

Distanze per fossi; canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per gli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le liti, arbusti, siepi viventi l'arretramento dovrà essere di almeno mezzo metro.

Sanzione amministrativa da L. 1000/90 art. 1718 c.c. a L. 1000/90 art. 1718 c.c.

61 L _ .000. 000

....., ".

IO

I 1

Art. 22 Abbeveratoi per animali

-- _

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato e di irrorare con acqua di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche, i pozzi e le fontane pubbliche che servono ad abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per l'uso umano.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 287 del 1998 è di lire 50.000.

12

a L. J. gO.o.().oq '.....,

"
f
/

Art. 2

Rettiloni di rami proleal . radici

J proprktari di fulHji _ (Inll obbligati Il t,'ncn' n'goh.ltc l" siepi vive In modo da non rcstringcf(' e danm'griLll'I' l" &tradL', ed a tagliare i rami ddc, piante che si protendono oltre il ciglio stradale. victandu l.. libcl"LI visuale,

Per l'_Beeuzjonc dej lavorj sopra descritti sar  necessaria la preventiva Autor; 7,7."7 i "" .. Aro) _O....,o ""0"Cr;_A] P. se t.ra't.tasj r1j alberi o siepi protette. " "

t'dL 50.000 --,_L-:-1.000.000..... ,,,,,,
Sanzione amminlstra lva LI..... " ..,

bd,L 100.000
OblazlOne m vla reve l " " , ,,,,,
|
,l
i

Ari. 24 Aratura del terreni

I frontisti delle strade pJ.lbbliche, vicina li. ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse 1.a regolare capeZ7.agna o cavczzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle rip  ed ai fossi. Inoltre i propietari di terreni adiacenti le strade

Comunali o vicinali

devono provvedere alla esecuzione dei fossi

di guardia parallelamente alla

strada onde' evitare il flusso direttto su di essa.

La iistanza minima da tenere dal ciglio stradale o dalla sommit  della

della scarpata   di mt.2,00 e il fosso dovr  sboccare al tombino pi  pros

simo od in vicinanza di questo potr  confluire sulla cunetta stradale in'

in modo che l'acqua non danneggi la carreggiata. .

Sanzione amministrativa da L..... ,..... a L..... ".....
Oblazione in via b,reve di L. _._.?:.9._,.....

Art. 25 Spigolature

Senza il consenso del proprietario   vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente com ma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. ,

Sanzione amministrativa da L. _._.9g ... ,..... a L. ..._.9.P.9.....QP'Q, ,
Oblazione in via breve di L. _._.9.9.9 .,..".....

Art. 26 "

E' vie_ato di fare opere, depositi o ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali p vicinali in modo da

pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle stredde legname o altro di qualunque sorta o dimensione in modo da compromettere il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri con gli strumen' agricoli o in qualunque altro modo.

Sanzione amministrativa da £.100.000 e £.1,000.000 Oblezione £.200,000

14

...

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30 Obbligo di denuncia

I
I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di lesserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. I del regolamento di polizia veterinaria 8 feb&raio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiehe e la sanità.

Art. 31

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da L. 2?_, ()..o..o." a L. _,:9. ()g_..q<?9 ..,....
Oblazione in via breve di L. ..?..o.:9, ().....

Art. 32

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Sanzione amministrativa da L. _9.9.,_g,q9 a L. }_..()gg_..<?9_.....
Oblazione in via breve di L.?__._g? 1.000.000

Art.c 33 Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Sanzione amministrativa da L. 5__<??_.,,..... a L. ..._??_?_?.....
Oblazione in via breve di L. _()_,_q,_).....

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34

Culture agrarie . Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo
o in modo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali
culture. . .

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 35 Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ed evitare danni o disturbi.

La distanza minima da rispettare dai centri abitati, edifici, boschi, piantagioni

ecc, per l'accensione dei fuochi è fissata *in* metri 100,00.

Sanzione amministrativa da £ 50.000 Oblazione in via breve di £100.000

a £ 1.000.000

CAPO VII

RISPE1IO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34

Culture agrarill . limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usa re dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, puro:hè la sua attività non costituisca pericolo od inc_modo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali cultur_ . ..

Quando si renda necessario per tutelare]a quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli àlevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 35 Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe,stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ed evitare danni o disturbi.

La distanza minima da rispettare dai centri abitati, edifici, boschi, piantagioni

ecc, per l'accensione dei fuochi è fissata in metri 100,00.

Sanzione amministrativa da £ 50.000 Oblazione in via breve di £100.000

a £ 1.000.000

CAPO VIII **SANZIONI**

Art. 36.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa

d.,

d'L4.000

d,

stratlvva pecuniaria, a un

minimo l. a un massimo

di l. negli articoli precedenti.

Al sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1933, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'obblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'obblazione immediata e rimborsabile ha fissata la misura.

Nel caso di mancata obblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero per non ammissione, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37,

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138. L'esecuzione d'Ufficio è a spese degli interessati.

Art. 38. Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottempererà alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da

II

I, I'

I''

I,dL

150.000

a tre eggi o resoamenti genera 1 e spetta l, e pUnito con a sanzione a

a L. Oblazione L.?

Art. 39.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose sequestrate appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti nel codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, II,689 e ck1

D.P.R. 22-7.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella Depositeria comunale o presso altro deposito autorizzato.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente,

-_o :22'

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40

Entrata In vigore del regolamento

J) presente regolamento avrìl vigore un mese dopo l, l sua regolare pubblica7.ionl' l, li broga tutti i regolar.: 'Jcti, le ordmanzc, le consuetudini riguardanti le materie conh.'mplatL' cl regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.